



CITTA' di GARLASCO
Provincia di Pavia

AREA FINANZIARIA
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.Pe.F.
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)***



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/3/2007

in vigore dall'1/1/2007

Art. 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.Pe.F.

1. Il Comune istituisce *l'Addizionale Comunale all'I.R.Pe.F.*, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Garlasco.
2. L'addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16/6/1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007).

Art. 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. *L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale* non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge n. 296/2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/5/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/6/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3

ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può prevedere, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, una *soglia di esenzione* in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 4

VERSAMENTO

1. *Il versamento* dell'addizionale Comunale all'I.R.Pe.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.
3. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Art. 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28/9/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.